

Ordinanza del DFI sulle aliquote di sussidio alle scuole svizzere all'estero (OSSE-DFI)

del 2 dicembre 2014 (Stato 1° settembre 2024)

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visto l'articolo 5 capoverso 1 dell'ordinanza del 28 novembre 2014¹
sulle scuole svizzere all'estero (OSSE),

ordina:

Sezione 1: Principi

(art. 10 della L del 21 mar. 2014² sulle scuole svizzere all'estero [LSSE]; art. 4 OSSE)

Art. 1

¹ Le scuole svizzere all'estero ricevono aiuti finanziari forfettari annui per le loro spese d'esercizio.

² Gli aiuti finanziari si compongono:

- a. dei sussidi per numero di allievi e persone in formazione;
- b. dei sussidi per numero di docenti;
- c. dei sussidi per numero di lingue d'insegnamento.

³ È determinante l'effettivo di allievi e persone in formazione all'inizio di ciascun anno scolastico.

Sezione 2: Sussidi per numero di allievi e persone in formazione

Art. 2 Sussidio per allievo o persona in formazione

(art. 10 cpv. 2 lett. a LSSE; art. 4 lett. a OSSE)

Per ciascun allievo o persona in formazione è calcolato un sussidio di 100 franchi.

RS 2014 4615

¹ RS 418.01

² RS 418.0

Art. 3 Sussidio per allievo o persona in formazione di cittadinanza svizzera
(art. 10 cpv. 2 lett. b LSSE; art. 4 lett. b OSSE)

Al sussidio di cui all'articolo 2 si aggiungono i seguenti sussidi per allievo o persona in formazione di cittadinanza svizzera:

- a. della scuola dell'infanzia o della scuola elementare: 600 franchi;
- b. del livello secondario I: 1200 franchi;
- c. del livello secondario II: 2200 franchi.

Sezione 3: Sussidi per numero di docenti

Art. 4 Calcolo del numero di posti di docenti per i quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi
(art. 10 cpv. 3 LSSE; art. 4 lett. d OSSE)

¹ Il numero di posti di docenti (equivalenti a tempo pieno giusta l'art. 5) per i quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi è calcolato sulla base della seguente formula, tenendo presente che «a» è uguale all'effettivo di allievi e persone in formazione e che «b» è uguale al numero di allievi e persone in formazione di cittadinanza svizzera: $(a + 6b): 60$.³

² I decimali uguali o superiori a 5 sono arrotondati verso l'alto, quelli inferiori a 5 verso il basso.

³ Ciascuna scuola ha inoltre diritto a ricevere un sussidio per un posto di direzione.⁴

Art. 5 Equivalenti a tempo pieno
(art. 10 cpv. 2 lett. c LSSE)

¹ La ripartizione su più docenti di un posto di docente per il quale la scuola ha diritto a ricevere sussidi è ammessa.

² Sono considerati equivalenti a tempo pieno i seguenti carichi orari:

- a.⁵ ...
- b.⁶ scuola elementare (incl. scuola dell'infanzia): 25 ore settimanali;
- c. livello secondario I: 26 ore settimanali;
- d. livello secondario II: 22 ore settimanali.

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 1° lug. 2024, in vigore dal 1° set. 2024 (RU 2024 357).

⁴ Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 1° lug. 2024, in vigore dal 1° set. 2024 (RU 2024 357).

⁵ Abrogata dal n. I dell'O del DFI del 1° lug. 2024, con effetto dal 1° set. 2024 (RU 2024 357).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 1° lug. 2024, in vigore dal 1° set. 2024 (RU 2024 357).

Art. 6⁷ Sussidi per docenti abilitati a insegnare in Svizzera

(art. 10 cpv. 2 lett. c LSSE; art. 4 lett. c OSSE)

¹ I sussidi per i docenti abilitati a insegnare in Svizzera variano a seconda del livello scolastico, degli anni di servizio e dell'onere locale per i contributi sociali e fiscali.

² In merito all'onere locale per i contributi sociali e fiscali si applicano le seguenti categorie:

- a. categoria A (onere basso), per le scuole in Paesi:
 1. che hanno concluso accordi di sicurezza sociale con la Svizzera o in cui gli espatriati sono esentati dal versamento dei contributi sociali, e
 2. la cui aliquota d'imposta sul reddito delle persone sole è inferiore al 15 per cento del reddito lordo o in cui gli espatriati sono esentati dal pagamento delle imposte;
- b. categoria B (onere medio), per le scuole in Paesi:
 1. che hanno concluso accordi di sicurezza sociale con la Svizzera o in cui gli espatriati sono esentati dal versamento dei contributi sociali, e
 2. la cui aliquota d'imposta sul reddito delle persone sole è pari o superiore al 15 per cento del reddito lordo;
- c. categoria C (onere alto), per le scuole in Paesi:
 1. che non hanno concluso accordi di sicurezza sociale con la Svizzera e in cui gli espatriati non sono esentati dal versamento dei contributi sociali, e
 2. la cui aliquota d'imposta sul reddito delle persone sole è pari o superiore al 15 per cento del reddito lordo.

³ L'allegato stabilisce a quale categoria appartengono i vari Paesi.

⁴ Per ciascun equivalente a tempo pieno sono versati i seguenti sussidi:

Categoria A (onere basso)

Livello	dal 1° al 3° anno di servizio	dal 4° al 9° anno di servizio	dal 10° al 19° anno di servizio	dal 20° anno di servizio
Scuola elementare (incl. scuola dell'infanzia)	50 500	54 500	58 000	61 500
Secondario I	56 000	59 500	63 000	66 500
Secondario II	60 500	67 500	75 000	82 500
Direzione	84 000	84 000	84 000	84 000

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 1° lug. 2024, in vigore dal 1° set. 2024 (RU 2024 357).

Categoria B (onere medio)				
Livello	dal 1° al 3° anno di servizio	dal 4° al 9° anno di servizio	dal 10° al 19° anno di servizio	dal 20° anno di servizio
Scuola elementare (incl. scuola dell'infanzia)	55 500	59 500	63 000	66 500
Secondario I	61 000	64 500	68 000	71 500
Secondario II	65 500	72 500	80 000	87 500
Direzione	89 000	89 000	89 000	89 000

Categoria C (onere alto)				
Livello	dal 1° al 3° anno di servizio	dal 4° al 9° anno di servizio	dal 10° al 19° anno di servizio	dal 20° anno di servizio
Scuola elementare (incl. scuola dell'infanzia)	60 500	64 500	68 000	71 500
Secondario I	66 000	69 500	73 500	76 500
Secondario II	70 500	77 500	85 000	92 500
Direzione	94 000	94 000	94 000	94 000

⁵ Se insegna in vari livelli, un docente è classificato nel livello in cui il suo carico è maggiore.

Art. 7 Sussidi per docenti non abilitati a insegnare in Svizzera

(art. 10 cpv. 4 LSSE; art. 4 lett. e OSSE)

¹ Per ciascun equivalente a tempo pieno di docenti non abilitati a insegnare in Svizzera per i quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi è versato un sussidio di 10 000 franchi.⁸

² La scuola deve provare che le condizioni di cui all'articolo 10 capoverso 4 LSSE⁹ sono soddisfatte.

Sezione 4: Sussidi per numero di lingue d'insegnamento

(art. 10 cpv. 2 lett. d LSSE)

Art. 8

Gli aiuti finanziari calcolati conformemente agli articoli 2–7 aumentano, per ogni lingua d'insegnamento supplementare che è una lingua nazionale svizzera senza essere lingua del Paese ospitante, del 2 per cento per livello e per lingua.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 1° lug. 2024, in vigore dal 1° set. 2024 (RU 2024 357).

⁹ RS 418.0

Sezione 5:¹⁰ Entrata in vigore e durata di validità¹¹

Art. 9

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

² Ha effetto sino al 31 dicembre 2028.¹²

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6281).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 1° lug. 2024, in vigore dal 1° set. 2024 (RU **2024** 357).

¹² Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 1° lug. 2024, in vigore dal 1° set. 2024 (RU **2024** 357).

*Allegato*¹³
(art. 6 cpv. 3)

Categorie relative all'onere locale per i contributi sociali e fiscali

Categoria A (onere basso)

- Cile
- Italia
- Singapore

Categoria B (onere medio)

- Brasile
- Cina
- Spagna
- Thailandia

Categoria C (onere alto)

- Colombia
- Messico
- Perù

¹³ Introdotta dal n. II dell'O del DFI del 1° lug. 2024, in vigore dal 1° set. 2024 (RU 2024 357).